

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio Emilia)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE PER L'ATTIVITA' DI ARRAMPICATA SPORTIVA.

L'anno 2023 (_____) il giorno ____ (____) del mese di marzo, nella sede municipale del Comune di Rubiera situata in via Emilia Est n. 5, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra le parti:

Comune di Rubiera (C.F./P.IVA 00441270352), con sede in Rubiera (RE) in via Emilia Est n. 5 rappresentato, in esecuzione dell'Atto di nomina sindacale n. 10776-03 del 20 luglio 2022, dalla Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili dott.ssa *Orietta Bonazzi*, nata a _____ il _____, C.F. _____, domiciliata per l'ufficio ricoperto presso la sede municipale, che nel proseguo del presente atto verrà denominato semplicemente "Comune"

E

L'Associazione C.A.I. (Club Alpino Italiano) – Sezione di Reggio, Sottosezione di Rubiera, con sede legale in Rubiera, Via Mari, n. 13, C.F. 80022910352, rappresentata dal Sig. *Moscardini Antonello*, nato a _____, il _____, in qualità di Rappresentante Legale della Associazione stessa, a ciò autorizzato dall'Assemblea dell'Associazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Rubiera concede al gestore, che accetta:

- l'uso della palestra per arrampicata sita all'interno del Palabursi con una superficie complessiva allo stato attuale, di circa 145,00 mq., dotata di estintore portatile e di un impianto di raffrescamento per il periodo estivo, di un impianto elettrico e d'emergenza riadattato alle nuove esigenze della struttura, è privo di un impianto di riscaldamento;
- la parete di arrampicata esterna sita nell'area verde adiacente al Palabursi di Via Aldo Moro

dal 20/03/2023 al 31/12/2025

L'eventuale disdetta anticipata dell'uno o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

ART. 2 – MANSIONI E ADEMPIMENTI

A Carico del gestore:

Il gestore dovrà:

- garantire il pieno e completo funzionamento degli impianti, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi vigenti e disposizioni regolamentari in vigore, relative alla disciplina dell'arrampicata.
- garantire la formazione del personale utilizzato per specifici settori di intervento.

Sono a carico del gestore le spese di manutenzione ordinaria dei locali e dell'impianto esterno, che dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia. Per manutenzione ordinaria dei locali e dell'impianto esterno, si intende:

1. piccole riparazioni degli impianti di illuminazione;
2. tinteggio pareti;
3. riparazioni dell'attrezzistica.

Tali interventi dovranno essere eseguiti sotto l'osservanza delle prescrizioni impartite dal Servizio Sport, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale. Il gestore si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e di conservazione, per tutta la durata della convenzione.

Il gestore espleta i propri compiti mediante utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature proprie o comunque nella propria, legittima disponibilità (noleggio).

Il gestore qualora intenda attivare rapporti di lavoro con personale specifico deve rispettare le norme di legge e previdenziali in vigore.

Le utenze per il funzionamento della palestra di arrampicata interna e per l'utilizzo dell'aria condizionata sono intestate al concessionario del Palazzetto dello Sport, che provvederà a recuperarne il costo mediante la quantificazione di un importo annuale forfettario.

A carico del Comune di Rubiera

Sono a carico del Comune di Rubiera il controllo e la verifica dell'utilizzo e della conduzione degli impianti in oggetto, la manutenzione straordinaria secondo i programmi di intervento dell'Amministrazione Comunale definiti anno per anno in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 3 – MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

A verifica dell'attuazione della convenzione, il Gestore sarà tenuto, al termine di ogni anno nel quale avrà gestito i sopra citati impianti:

- a redigere una relazione informativa in cui verranno descritti l'attività svolta e il consuntivo economico relativo alla gestione tecnica dell'impianto;
- trasmettere all'Ente copia della documentazione che certifichi gli interventi di verifica statica delle strutture;

- trasmettere all'Ente copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa stipulata in base alla presente convenzione.

ART. 4 – ATTIVITA' PROMOZIONALE RICHIESTA AL GESTORE

Il Gestore, nell'ambito della promozione sportiva e per garantire l'uso pluralistico degli impianti stessi, è tenuto a garantire l'utilizzo dell'attrezzatura per l'arrampicata per:

- a) le iniziative di carattere scolastico, in modo *gratuito*, previo accordo sui tempi;
- b) chiunque ne voglia fare uso, nel corso della settimana, secondo un calendario redatto annualmente dal Gestore in accordo con il Servizio Sport e successivamente pubblicizzato, facendo rispettare le norme di sicurezza e di buona educazione da parte degli utenti;
- c) sostenere interventi promozionali a carattere sportivo e ricreativo che il Comune di Rubiera intenderà attivare in corso d'anno, in accordo con le parti;
- d) organizzare momenti di avviamento all'uso delle pareti da parte di bambini e ragazzi interessati a tale pratica sportiva.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE E SICUREZZA

Il Gestore assume, nel periodo di durata della presente convenzione, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune di Rubiera da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dal gestore, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione;

A tal fine il gestore dovrà essere disponibile all'atto della sottoscrizione della concessione d'uso, a presentare polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, con un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 1.500.000,00 per sinistro, per persona o per danni alle cose. La copertura assicurativa è elemento essenziale della stipula del contratto relativo alla presente convenzione e gli oneri sono volti ad assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli

infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi in tutti i casi in cui non risultino di responsabilità del Comune.

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto:
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc...) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal Comune stesso, nonché tutto quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ART. 6 – INADEMPIENZE NELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 100,00.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato al gestore di cedere a terzi la titolarità e la gestione del servizio assunto, senza il consenso in forma scritta del Comune, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della gestione, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il “Comune”, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, informa il “Gestore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione. Si impegna inoltre a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.

ART. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL “CODICE DI COMPORTAMENTO”

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile la violazione da parte del gestore degli obblighi di cui al Dpr 16 aprile 2013, n.62 e del codice di comportamento dell’Ente.

A tal fine si rinvia alla documentazione presente sul sito dell’Ente relativamente a:

1. il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
2. Codice di Comportamento dei dipendenti - Comune di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e Unione Tresinaro Secchia approvato con deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell’Unione Tresinaro Secchia.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, da registrarsi in caso d'uso, sono a carico del gestore. L'imposta di bollo viene applicata secondo le norme vigenti.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esercizio del presente protocollo d'intesa sarà composta bonariamente se possibile, diversamente sarà competente esclusivamente il Giudice del Tribunale Reggio Emilia.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Il presente Atto composto da n. 4 pagg. fin qui è stato redatto in modalità elettronica ed a mezzo di supporto informatico ed è firmato e sottoscritto qui di seguito a mezzo di firma autografa, poi acquisita per via telematica, e a mezzo di firma digitale valida alla data odierna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rubiera, li _____

COMUNE DI RUBIERA

La Responsabile del Settore Istruzione, Cultura,
Sport e Politiche Giovanili

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Reggio Emilia
Sottosezione di Rubiera

Il Presidente
